

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4752

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del commercio con l'estero**

(LETTA)

di concerto col Ministro delle finanze

(DEL TURCO)

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(VISCO)

col Ministro per la funzione pubblica

(BASSANINI)

e col Ministro delle comunicazioni

(CARDINALE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 2000

—————
**Disposizioni per lo sviluppo del commercio elettronico e la
diffusione della conoscenza informatica**
—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1 riproduce il testo dell'articolo 17 del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di istruzione, ricerca, innovazione tecnologica e informazione» (atto Camera n. 6560).

La norma prevede agevolazioni per lo sviluppo del commercio elettronico (comma 1) e per l'innovazione delle metodologie operative e gestionali e delle tecnologie nel settore tessile, abbigliamento e calzaturiero (comma 2). Le agevolazioni sono concesse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella forma di crediti d'imposta e di contributi in conto capitale. In entrambi i casi, gli interventi dovranno risultare conformi alla disciplina comunitaria degli aiuti cosiddetti *de minimis*.

È lasciato un significativo margine di discrezionalità alla normativa secondaria in ordine all'individuazione dei destinatari dell'intervento e della sua misura (comma 3).

Alle due finalità sono destinati rispettivamente 80 e 30 miliardi di lire annue (comma

4), allo scopo utilizzando parte dei fondi del Ministero dell'industria accantonati per nuove spese in conto capitale dalla legge finanziaria 2000 (comma 7).

L'articolo 2 prevede l'istituzione di un Fondo di garanzia, la cui dotazione è complessivamente di lire 180 miliardi nel biennio 2000-2001, destinato alla copertura dei rischi sui crediti erogati dalle banche nell'ambito del programma di diffusione delle tecnologie informatiche presso la popolazione studentesca, e finalizzato a prevedere finanziamenti agevolati per l'acquisto di dotazioni informatiche da parte degli studenti che nell'anno 2000-2001 si iscriveranno al primo anno delle scuole medie superiori.

Il comma 2 demanda ad un decreto attuativo del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la fissazione delle modalità di istituzione e funzionamento del Fondo.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 è diretto ad introdurre un sistema di agevolazione per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico (comma 1) e per l'introduzione di innovazioni nelle metodologie operative, gestionali e nelle tecnologie nel settore tessile, abbigliamento, calzaturiero e in altri settori di particolare rilevanza per lo sviluppo competitivo del Paese (comma 2).

L'articolo 2 concerne l'istituzione di un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi sui crediti erogati dalle banche nell'ambito del programma di diffusione delle tecnologie informatiche fra gli studenti. L'onere derivante al bilancio dello Stato dall'attuazione di tale disposizione è quantificabile in lire 180 miliardi sulla base delle seguenti considerazioni.

Il programma denominato «PC per gli studenti» prevede speciali forme di finanziamento agevolato per acquisto di dotazioni informatiche da parte degli studenti che nell'anno scolastico 2000-2001 si iscriveranno al primo anno delle scuole medie superiori, stimabili, sulla base dei dati a disposizione, in circa 500.000-550.000 unità.

Considerato che il costo di acquisto preventivato per ogni singolo pacchetto informatico dotato delle caratteristiche definite dal programma è valutabile in lire 1.440.000, si stima una spesa complessiva pari circa a lire 800 miliardi.

La dotazione di lire 180 miliardi dell'istituendo Fondo di garanzia risulta congrua ai fini della copertura del rischio di mancata restituzione dei crediti effettuati dalle banche che aderiscono all'iniziativa secondo gli impegni assunti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito dell'apposito accordo stipulato con l'Associazione bancaria italiana, assumendo come ipotesi un tasso medio di mancata restituzione tra il 20 e il 25 per cento.

Il maggior gettito IVA, derivante dalle suindicate vendite connesse agli incentivi concessi dal predetto programma, è valutabile in circa 135 miliardi di lire. Tenuto conto che le vendite in questione, presumibilmente, inizieranno negli ultimi mesi del 2000, nonché delle modalità di versamento del tributo, il maggior gettito IVA è stimabile in lire 35 miliardi per tale anno e in lire 100 miliardi per l'anno 2001.

Posto che l'onere derivante dall'istituzione del Fondo di garanzia è di lire 55 miliardi per l'anno 2000 e di lire 125 miliardi per l'anno 2001, restano da coprire lire 20 miliardi per il 2000 e lire 25 miliardi per l'anno successivo. Alla loro copertura finanziaria si provvede mediante il Fondo speciale di conto capitale utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Agevolazioni per il commercio elettronico
e il collegamento telematico)*

1. Per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla concessione, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti *de minimis*, di un credito d'imposta, non rimborsabile, che può essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o più soluzioni, per i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine massimo di cinque anni dalla ricezione del provvedimento di concessione.

2. Al fine di introdurre innovazioni nelle metodologie operative, nelle procedure gestionali e nelle tecnologie con riferimento a filiere produttive del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero, estensibile ad altri settori di particolare rilevanza per lo sviluppo competitivo del Paese, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta specifiche misure per la concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti *de minimis*.

3. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai sensi dei commi 1 e 2 si provvede tramite bandi pubblici, nei quali sono indicati i soggetti destinatari degli interventi, con priorità verso forme associative tra imprese, mirando a favorire iniziative comuni delle stesse in relazione a particolari territori, filiere produttive e settori merceologici, nonché le spese ammissibili, le misure delle agevolazioni, le modalità e i tempi della loro concessione ed erogazione.

4. È conferita al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la somma di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, di cui lire 80 miliardi per le finalità di cui al comma 1 e lire 30 miliardi per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo. Sulle predette somme gravano gli oneri per le azioni di monitoraggio e di stimolo del mercato nell'ambito delle attività degli osservatori permanenti sul commercio elettronico e sul settore tessile-abbigliamento-calzature nel limite di lire 2 miliardi per ciascuno dei medesimi anni.

5. Per la gestione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti pubblici ovvero di altri soggetti individuati con le procedure di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono.

6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le modalità di attuazione del comma 1, nonché di controllo e regolazione contabile del credito d'imposta concesso a ciascun soggetto beneficiario.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 110 miliardi annue per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000 - 2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

*(Norme per la promozione
della conoscenza informatica)*

1. È istituito un Fondo di garanzia, la cui dotazione è stabilita in lire 55 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 125 miliardi per l'anno 2001, destinato alla copertura dei rischi sui crediti erogati dalle banche, in attuazione della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Associazione bancaria italiana relativa al programma denominato «PC per gli studenti».

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di istituzione e funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 1. Le eventuali disponibilità del Fondo non utilizzate negli anni 2000 e 2001 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 55 miliardi per l'anno 2000 e lire 125 miliardi per l'anno 2001, si provvede, quanto a lire 20 miliardi per l'anno 2000 e lire 25 miliardi per l'anno 2001, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a lire 10 miliardi per l'anno 2000 e lire 15 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, nonchè, quanto a lire 35 miliardi per l'anno 2000 e lire 100 miliardi per l'anno 2001, mediante utilizzo delle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dall'attuazione del programma di cui al comma 1.

